



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il G. i. Fabrizio GANDINI,

nel procedimento ex art. 170 DPR 115/2002 iscritto al n°. 31316 /2021
R.a.c.c. vertente

TRA

Avv. GIOVANNI FERRARI, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 63, ROMA, presso lo studio dell'avv. Carmen Chiara DI DONATO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione

OPPONENTE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, rappresentato e difeso ope legis dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

OPPOSTO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 gennaio 2022, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. L'opposizione è solo in parte fondata, e pertanto può trovare accoglimento limitatamente ai termini che seguono.

2. Con l'istanza di liquidazione sub doc.12 la parte opponente chiedeva la liquidazione del compenso per la fase "cautelare personale e delle indagini preliminari".
3. Per quanto concerne la fase "cautelare personale", dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la parte opponente abbia già richiesto –ed ottenuto- la liquidazione del compenso con riferimento al procedimento avanti al Tribunale del Riesame (doc.7) ed alla Corte di Cassazione (doc.8).
4. Contrariamente a quanto ritenuto nel decreto di liquidazione opposto, non risulta però che sia mai stata richiesta la liquidazione del compenso per la fase cautelare avanti al GIP. I decreti di liquidazione sub docc.7 ed 8 sono relativi alle fasi successive.
5. Il compimento di tali attività risulta provato dai docc. da 2 a 4 delle produzioni di parte opponente.
6. Per quanto concerne la liquidazione del compenso al difensore, non trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal combinato disposto degli artt.13 legge 247/2012 e dal D.M. 55/2014, ma le disposizioni speciali in materia di gratuito patrocinio dettate dal D.P.R. 115/2002.
7. In particolare, vengono in considerazione:
 - l'art.82 D.P.R. 115/2002, in forza del quale: "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti le indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa":
 - l'art.106 bis DPR 115/2002, in forza del quale gli importi spettanti sono ridotti di un terzo.
8. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art.82 DPR 115/2002, il compenso può essere liquidato in euro 1.440,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali. Ridotto ad euro 962,67 ex art.106 bis DPR 115/2002, oltre agli accessori già citati, nonché agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

9. Per quanto concerne la fase “indagini preliminari”, liquidabile in modo autonomo rispetto alla diversa fase “misure cautelari personali”, come già ritenuto dal decreto di liquidazione opposto non risulta provato che tale fase si sia esaurita, presupposto indispensabile per la liquidazione del relativo compenso. Dai documenti prodotti in giudizio dalla parte opponente può al più ritenersi provato l’invio dell’avviso ex art.415 bis c.p.p. (doc.10), che non comporta in quanto tale il termine di quella fase. La medesima equivocità risulta dal provvedimento sub doc.11,, poiché il provvedimento di rigetta attesta che la richiesta “interviene nel corso delle indagini preliminari”
10. Dunque, allo stato degli atti non risulta provato il compimento della fase delle indagini preliminari. La richiesta di liquidazione del compenso deve per ciò solo essere rigettata.
11. Per questi motivi, revocato il decreto di liquidazione opposto, la parte opposta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 962,67 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali. Nonché interessi legali dal deposito di questo provvedimento al saldo effettivo.
12. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

revoca il decreto di liquidazione opposto;

condanna la parte opposta al pagamento della somma di euro 962,67 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali; nonché interessi legali dal deposito di questo provvedimento al saldo effettivo;

rigetta nel resto l’opposizione;

compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 12/01/2022.

IL GIUDICE
Fabrizio GANDINI

